

Sara PIANCASTELLI

DOMANDE & RISPOSTE

DIRITTO PENALE

SIMULA L'ESAME
E TESTA LA TUA PREPARAZIONE

- ✓ UNIVERSITÀ
(singoli atenei • singole cattedre)
- ✓ ORALI MAGISTRATURA
- ✓ ORALI ESAMI AVVOCATO
- ✓ CONCORSI PUBBLICI

+ APPENDICE
con domande
realmente
formulate

III edizione 2022


Neldiritto
Editore

CAPITOLO II

IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ

SOMMARIO

• **CAUSALITÀ 105.** In cosa consiste il rapporto di causalità e dove trova la sua disciplina? **106.** Quali sono i criteri di accertamento del nesso di causalità? **107.** Quali sono le critiche che si muovono alla teoria condizionalistica? **108.** Come avviene l'accertamento del nesso causale? **109.** Come si può compiere l'accertamento della causalità laddove manchino le leggi scientifiche? **110.** Quali cause sono idonee ad interrompere il nesso causale? **111.** Cosa si intende per "teoria della causalità adeguata"? **112.** In cosa consiste la teoria della causalità umana? **113.** Che cos'è la teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento? **114.** Come si accerta la causalità omissiva? **115.** Quali sono le differenze fra causalità penale e causalità civile?

CAUSALITÀ

105. Definizione e fonti

IN COSA CONSISTE IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ E DOVE TROVA LA SUA DISCIPLINA?

Affinché sia rispettato il principio di materialità, statuito dall'art. 25, co. 2 Cost., nonché il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), la responsabilità penale è necessariamente subordinata alla sussistenza di un **nesso di causalità** che colleghi **la condotta** attiva od omissiva dell'agente all'**evento**.

La disciplina del rapporto di causalità è contenuta: nell'art. 40 c.p., in base al quale *“nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione”*, con la precisazione, peraltro, per cui *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*; nell'art. 41 c.p. che stabilisce che *“il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento”*, soggiungendo, al secondo comma, che *“le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono da sole sufficienti a determinare l'evento”* e al terzo comma *“le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”*.

106. Criteri di accertamento

QUALI SONO I CRITERI DI ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITÀ?

In assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, la dottrina ha elaborato diverse teorie, alcune delle quali accolte anche dalla giurisprudenza, volte a ricercare una nozione di causalità e, di conseguenza, ad individuare un criterio di accertamento del rapporto causale.

La tesi più rilevante è quella c.d. della *condicio sine qua non* o **condizionale** o della **equivalenza delle condizioni** in base alla quale per causa si intende **ogni singola condizione dell'evento**, e cioè ogni fattore senza il quale l'evento non si sarebbe verificato. Pertanto, tutte le condizioni **necessarie e sufficienti** a produrre l'evento sono, dunque, cause dello stesso e **si equivalgono**.

Pertanto, al fine di verificare la sussistenza del nesso causale, è necessario effettuare una **valutazione ex post**, e cioè svolta solo dopo il verificarsi dell'evento, nonché compiere una ricostruzione che si basi su un **giudizio c.d. contro fattuale**: occorre cioè procedere all'ideale eliminazione del fattore dato per condizionante (il comportamento umano) verificando se, in sua assenza, l'evento si sarebbe comunque verificato.

In pratica se senza la condotta umana l'evento non si sarebbe verificato, la stessa può dirsi causa dell'evento (*formula positiva*); se, invece, senza l'intervento umano l'evento sarebbe ugualmente avvenuto, quest'ultimo è stato cagionato da altri fattori (*formula negativa*) e si esclude perciò il nesso di causalità.

107. Teoria condizionalistica

QUALI SONO LE CRITICHE CHE SI MUOVONO ALLA TEORIA CONDIZIONALISTICA?

La teoria condizionalistica è stata oggetto di diversi **rilievi critici** che hanno condotta la dottrina ad apportare dei correttivi alla teoria stessa.

In primo luogo, si evidenzia come la teoria risulti inutilizzabile ove non si conoscano in anticipo le "leggi causali", ossia i **criteri scientifici** in base ai quali stabilire il perché dell'evento. In particolare, si ritiene che il giudice possa ritenere che al venir meno della condotta venga meno anche l'evento solo laddove vi sia una legge scientifica in base alla quale si possa sostenere che una determinata azione sia in grado di realizzare l'evento verificatosi.

Inoltre, l'equivalenza causale incorre nell'effetto della **regressione all'infinito**, e cioè induce ad attribuire rilevanza causale anche ai remoti antecedenti causali dell'evento delittuoso (ad esempio in un omicidio si potrebbe dare rilevanza causale alla condotta del soggetto che vende la pistola con cui il reo ha ucciso la sua vittima).

La teoria condizionalistica, infine, non può trovare applicazione in due ipotesi: nella c.d. **causalità addizionale**, ossia quando diverse condizioni operano **con-**

giuntamente e ciascuna di esse sarebbe stata di per sé sufficiente a casuale l'evento (ad es. A e B immettono, indipendentemente l'uno dall'altro, una uguale dose mortale di sostanza velenosa nel pasto di C che muore; in questo caso eliminando mentalmente ciascuno dei fattori causali il risultato lesivo non viene meno e perciò in base alla teoria condizionalistica si verrebbe ad affermare che né la condotta di A né quella di B abbiano causato la morte di C); nella c.d. **causalità alternativa ipotetica**, e cioè nei casi in cui vi sia prova che un processo causale diverso da quello verificatosi in concreto avrebbe comunque cagionato l'evento (ad es. laddove un medico pratici una iniezione mortale al paziente gravemente malato che, comunque, sarebbe morto qualche tempo dopo; anche qui la teoria condizionalistica porterebbe ad escludere il collegamento causale fra la condotta del medico e la morte del paziente).

108. Accertamento

COME AVVIENE L'ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE?

L'importante questione relativa all'individuazione dei criteri in base ai quali verificare il rapporto di causalità è stata affrontata dalla giurisprudenza seguendo **diverse fasi**.

In una prima fase la giurisprudenza ha accolto un metodo c.d. **individualizzante** che si basava esclusivamente sull'intuizione e sulla valutazione del giudice, attraverso la quale si individuavano le connessioni causali tra i singoli fatti oggetto del giudizio.

Successivamente si sentì la necessità di adottare un criterio meno individualistico, che avesse una portata generale; a tal fine un primo passo è stato compiuto da quella giurisprudenza che utilizza come criterio di accertamento **le massime di esperienza**: al fine dell'indagine causale si considerano validi, i risultati di generalizzazione del senso comune, fermo il dovere per il giudice di orientare l'indagine verso una spiegazione scientifica o statistica laddove sia possibile.

L'ultima fase di questa evoluzione si inaugura con la sentenza della Corte di Cassazione del 6 dicembre 1990, Bonetti, relativa al disastro di Stava, con cui per la prima volta si ripudia espressamente il metodo individualizzante della ricerca caso per caso e si adotta, in accordo con i principi di legalità e tassatività, il modello generalizzante della **sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura**. In particolare, si afferma che l'azione è causa dell'evento quando, secondo **la migliore scienza ed esperienza del momento storico**, attraverso l'utilizzazione del **metodo scientifico**, l'evento risulti conseguenza **certa o altamente probabile** dell'azione, in base ad una **legge dotata di validità scientifica** (c.d. **legge di copertura**).

In quest'ottica la legge di copertura può essere una **legge universale**, ossia una legge sorretta da un grado di certezza assoluto che sia in grado di attestare che un determinato fattore produce necessariamente un determinato evento, ovvero una **legge statistica**, che attesta cioè che un dato fattore determina il prodursi di un determinato evento solo in una certa **percentuale di casi** e che pertanto è tanto più

valida quanto più è idonea a trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi.

Quest'ultima elaborazione viene ulteriormente sviluppata nella sentenza delle **Sezioni Unite del 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese**, con la quale, *respingendo un indirizzo giurisprudenziale che basava l'accertamento del nesso causale solo su leggi dotate di coefficiente di probabilità vicino alla certezza*, ha sancito l'utilizzabilità di generalizzazioni causali sorrette da gradi di probabilità anche molto inferiori quando le stesse siano corroborate dal positivo riscontro probatorio circa *la sicura non interferenza nel caso di specie di altri decorsi causali alternativi*. In sostanza, se un dato evento non risulti spiegabile se non in base a una legge scientifica statistica, la stessa, per quanto dotata in astratto di un coefficiente probabilistico molto basso, potrà essere reputata pertinente al caso concreto.

Le Sezioni Unite hanno pertanto sostenuto l'esigenza di compiere un accertamento causale "bifasico", volto a verificare due tipi di probabilità: la **probabilità statistica**, riferita alla legge scientifica in sé e rivelatrice della frequenza (espressa in percentuale) con la quale una determinata successione di eventi si verifica; la **probabilità logica**, riferita, invece, al caso concreto e destinata ad individuare la probabilità della **ricorrenza della legge statistica nel caso concreto**.

La probabilità logica è necessaria per dimostrare **al di là di ogni ragionevole dubbio**, ex art. 533 c.p.p., la riferibilità causale di un evento a una data condotta umana, sussistente solo ove la legge causale che dimostri tale relazione pertinente al caso concreto secondo un **elevato grado di credibilità razionale** (o "**certezza processuale**"), sorretto dall'esclusione della ricorrenza di fattori alternativi.

Peraltro, compiendo un accertamento plasmato sul caso concreto e sull'evento così come si è verificato, *hic et nunc*, si possono superare quelle critiche alla teoria condizionalistica relative ai casi di causalità addizionale o alternativa ipotetica in quanto il nesso causale si riterrà sussistente ogniqualvolta la condotta abbia contribuito alla produzione dell'evento concretamente verificatosi, a nulla rivelando il fatto che un evento analogo si sarebbe ugualmente prodotto.

Successivamente, la sentenza a **Sez. Un. del 18 settembre 2014, n. 38343 (ThyssenKrupp)**, oltre a ribadire le conclusioni espresse nella pronuncia Franzese in punto di identità del grado di probabilità necessario per affermare il nesso di causalità **nelle fattispecie attive e omissive**, ha posto in luce che nelle due ipotesi differisce la **struttura** del giudizio controfattuale, che nell'omissione ha carattere **predittivo** anziché esplicativo. Mentre nella causalità attiva è possibile desumere un dato nesso causale escludendo l'interferenza di decorsi alternativi, tale operazione è priva di utilità nella causalità omissiva, ove le cause naturalistiche dell'evento sono note e si tratta di indagare l'efficacia salvifica di un intervento mancato: in tal caso, pertanto, la certezza processuale può essere raggiunta solo previa **formulazione di un'ipotesi** sugli effetti dell'azione omessa, la quale risulti quanto più possibile **corroborata** dalle circostanze del caso concreto, previa falsificazione delle ipotesi alternative.

109. Assenza di leggi scientifiche

COME SI PUÒ COMPIERE L'ACCERTAMENTO DELLA CAUSALITÀ LADDOVE MANCHINO LE LEGGI SCIENTIFICHE?

In alcuni settori può accadere che manchino del tutto delle leggi scientifiche idonee ad attestare una relazione di causalità fra la condotta e l'evento verificatosi in concreto. In questi casi la giurisprudenza ritiene che la verifica del nesso causale possa svolgersi sulla base di individuabili ed attendibili **massime di esperienza**, in virtù delle quali svolgere il giudizio contro fattuale.

In particolare, la Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza 25 marzo 2016, n. 12478, sul terremoto dell'Aquila, seppur con riferimento alla verifica della c.d. **causalità psichica**, ha sostenuto, con argomentazioni che hanno una portata più generale che *“le massime di esperienza – al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di ‘sapere incerto’) – possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio”* (sulle massime di esperienza e leggi scientifiche si è espressa, conf., di recente anche Cass. pen. Sez. IV, 03 agosto 2021, n. 30229).

110. Cause di interruzione causalità

QUALI CAUSE SONO IDONEE AD INTERROMPERE IL NESSO CAUSALE?

L'articolo 41 c.p., al comma 1, prevede che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla condotta dell'agente, non esclude il rapporto di causalità; lo stesso articolo, al comma 3, ricomprende fra le cause di cui sopra il fatto illecito altrui.

Tuttavia, l'art. 41, comma 2, che prevede che **le cause sopravvenute** escludono il rapporto di causalità quando sono state **da sole sufficienti** a determinare l'evento, ha determinato una serie di dubbi circa l'individuazione di quelle cause idonee ad interrompere il nesso causale.

In un primo momento la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che la disposizione si riferisca ad una **serie causale assolutamente autonoma** che abbia **in via esclusiva** determinato l'evento (**causalità c.d. interrotta o sorpassante**). In base a questa ricostruzione, perciò il nesso causale si ritiene interrotto solo quando l'evento sia causato da fatti del tutto avulsi dalla condotta del soggetto (si pensi alla persona avvelenata che resta uccisa da un fulmine o dal crollo del soffitto, prima